

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione di Promozione Sociale Caffè Alzheimer Leinì

Codice Fiscale: 92061660012



Il giorno **25/02/2026**, alle ore **15**, si è riunita in **piazza Vittorio Emanuele II 16 a Leinì**, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione **Caffè Alzheimer Leinì**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica della denominazione sociale;
2. Approvazione del nuovo Statuto aggiornato;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Bertino Giorgio, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig. Lacava Rita, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente;
- Sono presenti, in proprio o per delega, n. **5** soci su un totale di n. **5** aventi diritto al voto;
- L'Assemblea è quindi validamente costituita in sede straordinaria e atta a deliberare.

SVOLGIMENTO E DELIBERE Il Presidente espone ai presenti la necessità di modificare la denominazione sociale in "**Piazza Alzheimer Leinì APS**" per meglio rispondere alle finalità associative e alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore. Presenta quindi il nuovo testo dello Statuto, che recepisce tale modifica e viene letto integralmente.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

1. Di approvare la modifica della denominazione sociale da "**Caffè Alzheimer Leinì**" a "**Piazza Alzheimer Leinì APS**";
2. Di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, composto da n. 27 articoli, che resta allegato al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Presidente pro-tempore di espletare tutte le formalità necessarie presso l'Agenzia delle Entrate e il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Rita Lacava

IL PRESIDENTE

Giorgio Bertino



AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRIÉ REGISTRATO IL 05 MAR. 2026		Reg. € 200,00
AL N. 47 SERIE 3 I TRIBUTI A FIANCO INDICATI RISULTANO VERSATI CON Mod. F 23 ALLEGATO AL Mod. RR.		Trs. /
Dr. Fabio PEROCCHIO <i>gncio</i>		Cat. /
		TOTALE € 200,00

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO "PIAZZA ALZHEIMER LEINÌ APS"

ART. 1 (Denominazione e sede) È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Piazza Alzheimer Leinì APS", che assume d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in piazza Vittorio Emanuele n. 16 nel comune di Leinì (TO). La variazione della sede legale, all'interno dello stesso territorio comunale, non comporta alcun obbligo di modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio della provincia di Torino, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale") L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 (Statuto) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto) Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Attività e Finalità) L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



Rilevatore

Giampaolo Jodanis

Giuseppe Padias

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa

documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione ed esclusione) Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all'Associazione per: a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo; b) per mancato versamento della quota associativa per l'anno in corso; c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati) I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. E il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Gli organi sociali) Sono organi dell'Associazione: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Organo di controllo (eventuale); Organo di revisione (eventuale). Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 9 (L'Assemblea) L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una

R. Lacava

Giovio Polidino

volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della riunione.

ART. 10 (Compiti dell'Assemblea) L'Assemblea deve stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nominare e revocare i componenti degli organi sociali, approvare il bilancio, deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento.

ART. 11 (Assemblea ordinaria) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può essere portatore di un numero massimo di 1 delega (ovvero fino a 3 deleghe se l'associazione supera i 500 soci, secondo i limiti di legge). È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

ART. 12 (Assemblea straordinaria) L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 13 (Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione in attuazione degli indirizzi dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti, da un minimo di 3 a un massimo di 7, eletti dall'assemblea tra gli associati. I membri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 14 (Il Presidente) Rappresenta legalmente l'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Organo di controllo) Nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto.

ART. 16 (Organo di Revisione legale dei conti) Nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

ART. 17 (Risorse economiche) Le risorse sono costituite da quote associative, contributi, donazioni, proventi da attività diverse e raccolte fondi.

ART. 18 (I beni) I beni immobili e mobili registrati sono intestati all'Associazione e inseriti in apposito inventario.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione. Il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità civiche e solidaristiche.

ART. 20 (Bilancio di esercizio) Il bilancio è annuale (1 gennaio - 31 dicembre). È predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 (Bilancio sociale) Redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Rhe beave

Fiosio Ferdino

ART. 22 (Le convenzioni) Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo e stipulate dal Presidente.

ART. 23 (Personale retribuito) L'Associazione può assumere lavoratori se necessario allo svolgimento delle attività. Il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

ART. 24 (Libri sociali obbligatori) L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle assemblee e il libro del Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione) I volontari sono assicurati contro infortuni, malattie e per la responsabilità civile (Art. 18 D.Lgs. 117/2017).

ART. 26 (Devoluzione del patrimonio) In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere del RUNTS.

ART. 27 (Disposizioni finali) Per quanto non previsto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e alle leggi vigenti.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente

La Segretaria

